
**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI
ANIMALI**

Titolo I I PRINCIPI	• Art. 1 - Profili istituzionali • Art. 2 - Valori etici e culturali • Art. 3 - Competenze del Sindaco • Art. 4 - Tutela degli animali
Titolo II DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE	• Art. 5 – Definizioni. Ambito di applicazione. Esclusioni
Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI	• Art. 6 – Detenzione e buona tenuta di animali • Art. 7 – Divieti, maltrattamento e mancato benessere di animali • Art. 8 - Sequestro amministrativo e confisca • Art. 9 - Abbandono di animali • Art. 10 - Avvelenamento di animali • Art. 11 –Fuga, cattura e soppressione immotivata degli animali • Art. 12 Trasporto degli animali da compagnia su autoveicoli • Art. 13 - Conduzione di animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico • Art. 14 – Accesso e conduzione degli animali sui servizi di trasporto pubblico • Art. 15 - Accattonaggio • Art. 16 - Utilizzo di animali in spettacoli o altri intrattenimenti • Art. 17 - Esposizioni e manifestazioni di animali • Art. 18 - Vendita e toelettatura di animali vivi • Art. 19 - Inumazione di animali • Art. 20 - Strutture di ricovero e cura. Poli di emergenza veterinaria • Art. 21 - Collaborazione con enti e associazioni di volontariato • Art. 22 - Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali da compagnia • Art. 23 - Affidamento/adozione di animali • Art. 24 - Pet-therapy • Art. 25 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali • Art. 26 - Impossibilità temporanea di custodia. Rinuncia definitiva alla proprietà di animali • Art. 27 - Anagrafe dei cani e dei gatti e degli animali da compagnia • Art. 28 - Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato

Titolo IV CANI	• Art. 29 - Rapporti sociali e attività motoria • Art. 30 - Valutazione comportamentale dei cani • Art. 31 - Dimensione dei recinti per privati • Art. 32 – Utilizzo della catena • Art. 33 - Conduzione cani. Accesso ai luoghi pubblici • Art. 34 - Obbligo di raccolta degli escrementi • Art. 35 – Aree di sgambatura destinate ai cani • Art. 36 - Casi di esenzione
Titolo V GATTI	• Art. 37 – Definizione dei termini usati nel presente titolo • Art. 38 - Cura dei gatti liberi e delle colonie feline • Art. 39 - Sterilizzazione • Art. 40 - Detenzione dei gatti di proprietà
Titolo VI ANIMALI DA CORTILE	• Art. 41 - Detenzione di animali avicunicoli
Titolo VII VOLATILI	• Art. 42 - Detenzione dei volatili • Art. 43 - Dimensione delle gabbie • Art. 44 - Contenimento numerico delle popolazioni di piccioni e dei gabbiani
Titolo VIII ANIMALI ACQUATICI, ANFIBI E RETTILI	• Art. 45 - Dimensione e caratteristiche degli acquari • Art. 46 - Anfibi e rettili
Titolo IX EQUIDI	• Art. 47 - Detenzione degli equidi
Titolo X PICCOLA FAUNA	• Art. 48 - Tutela della piccola fauna
Titolo XI ANIMALI ESOTICI	• Art. 49 - Detenzione animali esotici
Titolo XII FAUNA SELVATICA	• Art. 50 - Fauna selvatica
Titolo XIII CONIGLI DA COMPAGNIA	• Art. 51 - Detenzione dei conigli da compagnia • Art. 52 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

Titolo XIV DISPOSIZIONI FINALI	• Art. 53 - Tutela della biodiversità • Art. 54 - Sanzioni • Art. 55 - Vigilanza • Art. 56 – Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Castelnuovo Magra, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa Comunitaria, dalle Leggi Statali e della Regione Liguria, promuove la cura e la presenza degli animali nel proprio territorio, riconoscendo a tutti gli animali diritto ad una esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche, psicologiche ed etologiche di ciascuna specie.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove azioni volte alla prevenzione ed alla lotta al randagismo degli animali d'affezione, come disciplinato dalla L.R. 22 marzo 2000, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso, ivi compresi quelli che vivono in libertà. La prevenzione del randagismo, oltre che come necessità di tutela igienico – ambientale, va anche considerata come deterrente all'abbandono e al maltrattamento degli animali, e come misura di contrasto di attività che possono definirsi delinquenziali.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo, animali ed ambiente e di tutelare la salute pubblica, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio debbono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Castelnuovo Magra, secondo il dettato dell'art. 2 della Costituzione, vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, riconosce il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio comunale, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti di chi possiede o detiene animali che ostacoli la serena convivenza interspecifica.
2. Il Comune, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione con soggetti di culture e linguaggi diversi dal proprio, in armonia con quanto stabilito nel Trattato

dell'Unione Europea di Lisbona sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione persona-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, soprattutto nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.

3. Il Comune promuove ed incoraggia, in collaborazione con la Regione, l'Ordine dei biologi e dei medici veterinari e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali. Tali iniziative possono essere organizzate anche dalle associazioni ed enti di protezione animali.
4. Il Comune promuove, anche sulla base di convenzioni con le associazioni ed enti di protezione animali, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile ed in applicazione della Legge 14 agosto 1991 n. 281, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi e organizzativi, anche avvalendosi della collaborazione di:
 - a) strutture comunali;
 - b) personale esterno con comprovate competenze specifiche incaricate ;
 - c) asl;
4. Per lo svolgimento delle attività di controllo il Sindaco opera tramite la Polizia Locale, le altre Forze dell'Ordine e altri organismi eventualmente delegati allo scopo, coordinandone l'attività.

Art. 4 -Tutela degli animali

1. Il Comune di Castelnuovo Magra ,ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31.03.1979 ed in base agli indirizzi delle Leggi 281/1991, 189/2004, alla L.R 22 marzo 2000 n. 23, e l'O.M. 06.08.2013, promuove e disciplina la tutela degli animali da compagnia, secondo la accezione

più ampia prevista dalla normativa vigente, sanziona gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento ed il loro abbandono.

2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
4. Il Comune, anche per mezzo del suo organo di vigilanza concorre con le Forze di Polizia e i servizi specialistici delle ASL, al controllo per la tutela degli animali, onde applicare, in caso di accertate violazioni, le sanzioni di legge, in particolare quelle amministrative previste dal presente regolamento e dall'art. 24 della L.R. n. 23/2000 e artt. 16 e 20 del D. Lgs 5 Agosto 2022, n. 134.
5. Il Comune, al fine di sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale promuove collaborazioni con le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile, nonché gli altri Enti pubblici e Privati iscritte nei registri regionali, il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale.

TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni. Ambito di applicazione. Esclusioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento, per “animale da compagnia” si intende un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I del Regolamento (UE) 2016/429, tenuto a fini privati non commerciali.
[Cani, gatti, furetti, invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea), Animali acquatici ornamentali, Anfibi, Rettili, Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare]
3. Le norme di cui al presente regolamento comunale riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. all'allevamento di animali da reddito o alle attività ad esse connesse (allevamenti zootecnici industriali e rurali);
 - b. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - d. alle attività di disinfezione e derattizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Detenzione e buona tenuta degli animali

1. Chiunque detiene un animale ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, quindi si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.
2. A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di:
 - a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione e un'adeguata quantità di acqua fresca e pulita;
 - b) mantenere lo stato di salute, assicurando all'animale l'assistenza veterinaria e ponendo in essere le prescrizioni impartite;
 - c) controllare l'attività riproduttiva anche attraverso la sterilizzazione, salvo patologie mediche, al fine di eliminare il fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi comunque della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento della prole;
 - d) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale entro un mese dalla detenzione/proprietà, in conformità della vigente normativa;
 - e) consentire all'animale di soddisfare le fondamentali necessità, pertinenti alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali di ciascuna specie, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, della pubblica igiene e della pubblica salute;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso;
 - g) dimostrare o portare iscrizione al seguito in caso di manifestazioni documento comprovante l'iscrizione del cane o altro animale all'anagrafe degli animali. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli Organi di Vigilanza;
 - h) denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in considerazione del Regolamento (UE) 2018/1882.
3. I detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00), la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità (vedi L.R.23/2000), l'ordine e il decoro.

4. I detentori di animali devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.
5. E' fatto obbligo ai proprietari e/o possessori e/o detentori di animali di adottare idonee precauzioni secondo la L.R. 23/2020 atte ad impedirne la fuga o comunque la perdita del controllo in modo da garantire sia l'incolumità dell'animale che quella di terzi, siano esse persone fisiche che altri animali, preservandoli da aggressioni o danni, nel rispetto della natura senziente dell'animale, verificabili da agenti di Polizia Locale ,e da agenti del servizio veterinario ASL.

Art. 7 - Divieti, maltrattamento e mancato benessere di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo ovvero omissivo nei confronti degli animali, capace di cagionare sofferenza fisica o psichica e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie e, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale deve essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
3. È vietato detenere animali in sovraffollamento, sia in recinto che in appartamento, fermo restando la valutazione caso per caso degli organi di vigilanza, in ragione della superficie e del numero di abitanti per appartamento. Si intende per sovraffollamento la detenzione di più di cinque animali o di quattro cani di taglia grande.
4. È vietato tenere animali in isolamento permanente e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico.
5. È vietato isolare gli animali o segregarli in contenitori o scatole, ad eccezione dei casi di trasporto in situazioni di emergenza sempre nel rispetto del loro stato di benessere.
6. È vietato tenere permanentemente cani ed altri animali all'esterno, anche su terrazze o balconi, senza che ci sia la possibilità di accedere a idoneo riparo.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. L'attività di addestramento ed educazione da avviare e svolgere in forma commerciale dovrà rispettare la normativa vigente.

8. È vietato qualunque comportamento e atteggiamento violento nei riguardi degli animali, altresì l'uso di dispositivi taglienti e acuminati o ricorrere a scariche elettriche per dirigere il comportamento degli animali.
9. È vietato l'addestramento di animali al fine di esaltarne l'aggressività ed è vietato qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di animali con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
10. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
11. È vietato condurre animali al guinzaglio con veicoli in movimento; ciò è consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando preferibilmente la pettorina al posto del collare. E' comunque vietato in tale circostanza l'utilizzo del collare a strozzo.
12. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni o del termine dell'allattamento e, nel caso di cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non iscritti all' Anagrafe Canina dell'ASL e identificati con l'inserimento del microchip.
13. È vietato catturare animali randagi e/o vaganti, poiché gli stessi possono essere catturati soltanto da personale a ciò addetto della ASL. Il cittadino e le associazioni di protezione animale possono mettere in sicurezza l'animale rinvenuto, dandone tempestiva comunicazione alla ASL.
14. È vietato l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi e uccelli, ad esclusione dei roditori.
15. È vietata ogni forma di amputazione degli animali per motivi esclusivamente estetici o di ordine non sanitario, destinati a modificare la morfologia dell'animale e non finalizzati a scopi curativi, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente. Nello specifico sono vietati l'asportazione di speroni e artigli e l'asportazione e la limatura dei denti.
16. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Castelnuovo Magra, la vendita e l'uso dei collari elettrici e sono vietati l'uso dei collari a strozzo con le punte interne, dei collari che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.
17. È vietato per i cani l'uso di museruole stringi - bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità.
18. È vietato detenere animali legati o alla catena, salvo per motivate e temporanee esigenze di sicurezza.

19. È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici e/o psichici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. E' altresì vietato trasportare o detenere animali per qualsiasi periodo di tempo chiusi nei cofani posteriori delle auto che non siano collegati all'abitacolo.
20. Gli animali di affezione liberi e di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati, da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale.
21. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere.
22. È vietato detenere cani e altri animali in aree esondabili.
23. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
24. È vietata la vendita di animali colorati artificialmente o tatuati per motivi estetici.
25. È vietato su tutto il territorio del Comune di Castelnuovo Magra fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, salvo nei casi di ricorrenze, manifestazioni o eventi regolarmente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
26. Sono vietate, su tutto il territorio comunale, le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti l'esposizione e/o la vendita diretta o indiretta oltretutto l'offerta di animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, fatto salvo le iniziative a scopo di sensibilizzazione, informazione e di adozione a cura delle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici), che per loro natura sono rispettose dei diritti degli animali e pertanto attente al loro massimo benessere, e dei soggetti dotati di personalità giuridica (es Cinofili).
27. Il Comune si impegna a promuovere gemellaggi, sinergie, iniziative congiunte di sensibilizzazione con quei Comuni che abbiano adottato analogo divieto, in modo da sostenerne la massima diffusione al resto del territorio nazionale.

Art. 8- Sequestro amministrativo e confisca

1. Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere disposto il sequestro e confisca di animali da parte degli organi di Polizia amministrativa e/o giudiziaria, ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20, nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali.

2. L'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali, di norma prelevati da ASL, siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, il Sindaco, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento al Canile municipale ovvero alle Associazioni ed enti affidatari di animali di cui al DM 2 novembre 2006, a spese del proprietario.

3. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, il Sindaco con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca. Gli animali confiscati potranno essere affidati e/o adottati a norma del successivo art. 23 del presente Regolamento.

Art. 9- Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare ovunque qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Art. 10- Avvelenamento di animali.

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica e metalli o materiale esplosivo; è vietato altresì la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazione o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. I cittadini che rinvenivano esche o bocconi che si sospettino essere avvelenati o che rinvenivano corpi di animali morti a causa di sospetto avvelenamento sono tenuti ad avvertire la forza pubblica. Gli adempimenti delle Forze di Polizia che effettuino tali rinvenimenti o che siano chiamati a svolgere accertamenti in tal senso sono disciplinati dalla legge.

3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio direttamente alle autorità competenti o tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento.

4. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, compilando e inviando la specifica modulistica. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente o il medico veterinario, previa informazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, assicurano l'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. L'azienda sanitaria locale può autorizzare il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti.

5. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necropsopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi. Gli esami necropsopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al veterinario richiedente. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al richiedente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e all'autorità giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, della specifica modulistica.

6. Il Sindaco, a seguito della segnalazione del medico veterinario, da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

7. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto o da un suo rappresentante, composto da:

- a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
- b) un rappresentante del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
- c) un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
- d) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
- e) un rappresentante delle guardie zoofile;
- f) uno o più rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.

Detto tavolo è integrato, all'occorrenza, dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno.

8. La suddetta normativa non si applica nel caso in cui siano in corso operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debitamente autorizzate, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo né alle persone né ad altre specie animali, con l'uso di appositi cartelli informativi per la cittadinanza.

Art. 11 – Fuga, cattura e soppressione immotivata degli animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato possibilmente con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del medico veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso il canile municipale o con quelli convenzionati con l'Ente potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche.
4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualunque titolo.

Art. 12 -Trasporto di animali da compagnia su autoveicoli

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (art.169 DL. 285/92), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a) areazione del veicolo, con specifico uso di condizionatori per lunga tratta;
 - b) lato aperto per consentire all'animale la visibilità;
 - c) in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste;
 - d) deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere;
 - e) devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale;
 - f) è consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autoveicolo solo per un periodo massimo di 1 ora, a condizione che oltre all'apertura dei finestrini sia garantita la circolazione dell'aria all'interno dell'autoveicolo, nel quale deve sussistere il microclima adeguato. Durante il periodo estivo tale possibilità è limitata solo se l'autoveicolo rimane all'ombra per la durata di 30 minuti.

Art. 13 -Conduzione di animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Tutti gli animali, al guinzaglio o in altra forma contenitiva in relazione alla tipologia, possono essere condotti nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, nei giardini, nei

parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, salvo le aree in cui l'accesso sia vietato da apposita cartellonistica.

2. Il proprietario/detentore di animali è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio lordato dagli animali.

3. Il proprietario/detentore di animali è obbligato ad avere al seguito idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e la pulizia dei luoghi oltre alla museruola.

Art. 14 -Accesso e conduzione degli animali da compagnia sui servizi di trasporto pubblico

1. È consentito l'accesso degli animali d'affezione, ad eccezione dei cani di grossa taglia, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio e di quanto previsto dalle leggi nazionali.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e che non sporchino, nel qual caso deve provvedere alla rimozione delle deiezioni e alla pulizia dei luoghi, avendo al seguito idonei strumenti di rimozione (sacchetti compostabili).

3. L'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola al seguito.

4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche o di comprovata pericolosità.

5. Nel caso di trasporto pubblico su taxi, i conducenti hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

Art. 15- Accattonaggio

1. È vietato esibire, per la pratica di accattonaggio, più di un animale o comunque animali con cuccioli, animali gravidi, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali con evidenti segni di timore e sottomissione, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.

2. È assolutamente vietato l'accattonaggio con animali quali uccellini, conigli e gatti.

3. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati ai fini della confisca a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.

4. I cani dovranno comunque essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina e le femmine dovranno essere sterilizzate, ricorrendo, se del caso, all'ausilio delle Associazioni di protezione animali presenti sul territorio.

Art. 16- Utilizzo di animali in spettacoli o altri intrattenimenti

1. È fatto divieto su tutto il territorio comunale di qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, ad eccezione dei soggetti autorizzati a norma di legge e dalle competenti autorità.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono al comma 1 del presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

3. Per quanto riguarda le strutture circensi, le stesse sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES del 2006 del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/92 e s.m.i., oltreché alla normativa emessa a tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione.

4. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione previo parere conforme rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell'ASL.

Art. 17 -Esposizione e manifestazioni di animali

1. L'allestimento di mostre ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'amministrazione comunale, in conformità alle leggi vigenti e previo parere igienico - sanitario - veterinario del Servizio Veterinario dell'Asl.

2. I gestori degli impianti espositivi dovranno garantire agli animali riparo da agenti atmosferici esterni. Dovranno in particolare essere assicurate dal punto di vista etologico:

- a) temperatura adeguata alle necessità oggettive in base ai bisogni caratteristici delle specie;
- b) riparo idoneo dal vento, dalla pioggia, grandine, neve;
- c) areazione;
- d) supporto idrico adeguato alla specie di appartenenza;
- e) supporto nutrizionale adeguato alla specie di appartenenza;
- f) presenza di Medico Veterinario L.P. assistente tutta la manifestazione;

3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono alloggiati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta.

4. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

5. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere di norma isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.

6. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento onde non costituire sovraccitamento e stress degli animali esposti.

7. Il trasporto degli animali deve essere effettuato con veicoli autorizzati, in conformità delle normative vigenti.

Art. 18 - Vendita e toelettatura di animali

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo previsto dalle normative nazionali e regionali, nonché dalle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale ed alla toelettatura dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo impiantistico e di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico secondo le norme vigenti e previo nulla osta del Servizio Veterinario della Asl e tali da acconsentire un buon livello di benessere psicofisico degli animali.
3. La vendita e cessione di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento, sentito il medico veterinario specializzato nelle specie suddette. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate. Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
8. Tutti coloro che detengono a scopo di commercio cani, gatti hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'ASL, ai sensi della vigente normativa (L.R. 23/2000). Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dalla normativa in materia di privacy.
9. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due (2) dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
10. È vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. È vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
11. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 19 -Inumazione di animali

1. La ASL competente per territorio, assicura, direttamente o tramite attività in appalto, sul territorio comunale il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.

2. Tuttavia, al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, è ammessa l'inumazione in cimiteri per animali, o la cremazione della spoglia, da parte di attività legalmente autorizzate e secondo le normative vigenti.
3. A tal fine, i servizi competenti della ASL ed il Comune possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
4. Le strutture cimiteriali, che devono possedere le stesse caratteristiche dei cimiteri umani, sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal Regolamento CE n. 1069/2009 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.
5. Al Servizio Veterinario Asl o ai Medici Veterinari liberi professionisti accreditati all'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Canina, entro sette giorni devono essere denunciati lo smaltimento o la morte dell'animale.

Art. 20 -Strutture di ricovero e cura. Poli di emergenza veterinaria.

1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dal Comune mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste.
2. Le strutture devono corrispondere ai requisiti igienico e strutturali previsti dalle norme vigenti.
3. L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentito nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente. Per le strutture di nuova costruzione e per le manutenzioni su strutture esistenti si applicano i criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
4. Il Comune, in collaborazione con l'ASL, attiva poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medico-veterinari convenzionati.
5. Il Comune, in accordo con l'ASL, può altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale.

Art. 21 –Collaborazione con enti e associazioni di volontariato

Il Comune di Castelnuovo Magra collabora con le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile, i professionisti del settore, nonché gli altri enti pubblici e privati, il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, al fine di perseguire gli obiettivi del presente regolamento, sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo e animale. A tal fine le associazioni di protezione animale:

- a) possono gestire in convenzione le strutture di ricovero e cura per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche relative al benessere delle varie specie animali presenti sul territorio comunale;
- c) collaborano ad iniziative organizzate al fine di promuovere la tutela degli animali, di combattere l'abbandono e di sensibilizzare all'adozione e al contenimento delle nascite.

Art. 22- Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali da compagnia

1. Il proprietario/detentore di un cane e di altri animali deve presentare, entro 48h dalla scomparsa, comunicazione scritta di smarrimento al Servizio veterinario della ASL, da trasmettere anche per via telematica e contestualmente alla Polizia Locale o altra forza dell'ordine.
2. Quando vengono rinvenuti cani vaganti, regolarmente identificati ai sensi della L.R.23/2000 o comunque in presenza di elementi identificativi del proprietario/detentore, quest'ultimo deve essere contattato immediatamente. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
3. Quando vengono rinvenuti cani vaganti in assenza di elementi identificativi dei proprietari, i cani devono essere inseriti nell'anagrafe canina con applicazione sottocutanea del microchip e possono essere, previo espletamento dei controlli sanitari, ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, nei sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 6 Legge Regionale 23/2000 o a soggetti privati che siano ritenuti idonei e che accettino di restituire l'animale nel caso in cui il proprietario provveda al ritiro entro i 60 giorni dal ritrovamento.

Art. 23- Affidadozione di animali

1. Gli animali da compagnia che si trovano presso le strutture pubbliche e/o private convenzionate possono, previo espletamento dei controlli sanitari ed eventuale identificazione tramite microchippatura, iscrizione anagrafe canina e sterilizzazione delle femmine, essere ceduti ai privati che diano a giudizio del responsabile della struttura garanzie di buon trattamento nel rispetto del presente regolamento, ovvero ceduti in affidamento temporaneo alle associazioni di protezione animale, cooperative zoofile, nonché agli altri enti pubblici e privati, il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario, psicologico e fisiologico. Decorso 60 giorni dall'affidamento temporaneo gli animali si intendono adottati dall'affidatario, previo suo consenso e sterilizzazione delle femmine, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione:
 - a. a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali;
 - b. a coloro a cui sia stato precedentemente sequestro e/o confiscato un animale.

Art. 24 -Pet therapy

1. Il Comune promuove programmi di preparazione per l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
2. Le attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia. È vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
3. Il Comune incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali che coadiuvano progetti per la pet therapy. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani. In ogni caso tali iniziative dovranno essere promosse e condotte esclusivamente da operatori in possesso di specifiche competenze in ambito di comportamento animale.
4. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.

5. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
6. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno ed eventualmente asportare le deiezioni tramite appositi strumenti che deve avere al seguito.
7. I Servizi interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 25 -Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali; il Comune incentiva iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale.
2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati in altri Comuni per la sperimentazione.

Art. 26-Impossibilità temporanea di custodia. Rinuncia definitiva alla proprietà di animali.

1. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando la quota prevista per il mantenimento dell'animale stesso.
2. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito.
3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina. Affinché la rinuncia sia perfezionata il rinunziante dovrà fornire, la certificazione comprovante la proprietà.

4. In caso di rinuncia, il proprietario dovrà assumersi l'onere del mantenimento dell'animale all'interno della struttura versando al Comune, per il mantenimento dell'animale stesso, una quota non inferiore a quella stabilita dal Comune per il ricovero in struttura per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi o fino a nuova adozione (L. R. 22.03.2000 n. 23).
5. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dall'Ente Gestore del ricovero previa opportuna profilassi e quant'altro previsto dalle vigenti leggi.

Art. 27- Anagrafe dei cani e dei gatti e degli animali da compagnia

1. Ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 23/2000, è operante presso il Servizio Veterinario dell'ASL5 l'anagrafe canina, alla quale il possessore di cani a qualsiasi titolo, che sia residente nel territorio comunale, è obbligato ad iscrivere il proprio cane. Anche il proprietario o il detentore di un gatto può provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale all'anagrafe dei cani e dei gatti, entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.
2. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque entro trenta giorni dall'acquisizione dell'animale, presso il Servizio Veterinario dell'Asl, così come entro 48 ore deve essere denunciato lo smarrimento dell'animale.
3. È vietata la vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, di cani non identificati e registrati.
4. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto con microchip nel collo regione sinistra.
5. Il Comune intende promuovere tra i cittadini la cultura sulla responsabilità del possesso degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip dei cani ed a promuovere la registrazione su base volontaria dei gatti e di tutti gli animali da compagnia attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 28 -Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato

1. È permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali individuati dal Comune, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto. Può essere consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua che dovranno essere tenuti puliti.
2. È vietata la somministrazione di cibo a topi, ratti, piccioni, gabbiani, non di proprietà, in aree sia pubbliche sia private.

3. La Pubblica Amministrazione potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferitesi a ciascuna specie.

TITOLO IV – CANI

Art. 29- Rapporti sociali e attività motoria

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. *Percorsi formativi per i proprietari di cani:* I Comuni, congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
5. I percorsi formativi sono obbligatori per i detentori di cani cosiddetti impegnativi.

6. Il Comune, su indicazione del servizio veterinario della ASL, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria.
7. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
8. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
9. Chi intende attivare un centro di addestramento – educazione per cani, in possesso delle necessarie competenze, deve presentare richiesta al Comune, segnalando un percorso formativo documentabile. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere del Servizio Veterinario. È istituito presso il Servizio Territoriale competente il registro degli addestratori ed educatori cinofili.

Art. 30 -Valutazione comportamentale dei cani

1. I servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
2. I medici veterinari, nell'interesse della salute pubblica, hanno l'obbligo di segnalare ai servizi veterinari ASL la presenza tra i propri assistiti di cani morsicatori o che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi, per la corretta gestione ai fini della pubblica incolumità.
3. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, il Comune, su indicazione del servizio veterinario Asl, decide, nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari dei cani hanno l'obbligo di svolgere percorsi formativi di cui all'art. 29, con rilascio di apposita attestazione denominata patentino.
4. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane
5. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività.
6. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 5 del presente regolamento stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

7. I cani registrati ai sensi del comma 5 del presente articolo non possono essere detenuti e/o posseduti dai seguenti soggetti:
 - a) delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) persone sottoposte a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a 2 anni;
 - d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727, 544ter, 544quater, 544quinqes c.p. e per quelli previsti dall'art. 2 della legge 189/2004;
 - e) minori di anni 18, persone interdette ed inabili per infermità di mente.
8. Sono vietati:
 - a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 31- Dimensione dei recinti per privati

1. Ove uno o più cani siano custoditi in abitazioni con giardino, il proprietario deve segnalarne la presenza con un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso. Il giardino, o comunque il terreno di pertinenza della proprietà accessibile al cane, deve essere delimitato da una rete metallica o con una cancellata che non deve essere facilmente scavalcabile e scavabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
2. Per i cani custoditi liberi in recinti, le dimensioni minime delle strutture (cuccia compresa), sono desumibili dalla delibera della Giunta Regionale n° 908 del 3 agosto 2001, inerente appunto ai requisiti strutturali dei ricoveri per animali, integrata dalla delibera n° 74 del 1° febbraio 2013 relativa alla taglia e al numero dei cani da detenersi. Misure diverse possono essere autorizzate dal Servizio veterinario della ASL.
3. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il recinto deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, con pavimentazione lavabile disinfettabile, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il recinto quando possibile deve essere riparato dai venti dominanti. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle

intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 32- Utilizzo della catena

L'utilizzo della catena deve essere evitato. Qualora, in via temporanea, non siano possibili altre forme di contenimento del cane (box, recinzioni, etc) devono essere soddisfatte le condizioni di seguito riportate:

- a) lunghezza non inferiore a 5 metri, scorrevole su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza 2 metri dal terreno munita di due moschettoni rotanti all'estremità per consentire al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, cibo e acqua;
- b) il cane deve essere lasciato libero o portato a spasso almeno due volte al giorno.

Art. 33- Conduzione cani. Accesso nei luoghi pubblici

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) ai cani accompagnati da chi ne possiede la proprietà o da chi li detiene a qualsiasi titolo è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e museruola al seguito nonché idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e la pulizia dei luoghi;
 - b) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente. I cani devono essere condotti da persona idonea per condizioni psico-fisiche, che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l'animale e saper discernere tra le varie situazioni.
2. Sono esenti dalle norme di cui ai commi precedenti i cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa.
3. L'amministrazione comunale può, con proprio atto, vietare l'accesso in aree, quali le aree giochi per bambini, destinate e attrezzate per particolari scopi.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire motivatamente, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.
5. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere a tutti gli esercizi pubblici, agli uffici pubblici ed ai locali aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi e regolamenti vigenti. I proprietari o detentori dovranno tenere il cane al guinzaglio come previsto al comma 1 punto a), ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e dovranno avere cura che non creino disturbo o danno alcuno e che non sporchino, nel qual caso i proprietari devono raccogliere le deiezioni e pulire i luoghi lordati, tramite la dotazione che va portata al seguito.

6. Per quanto riguarda i punti vendita al dettaglio, i ristoranti, i bar e gli alberghi, la possibilità di divieto è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto. Dall'eventuale divieto sono esclusi i cani da guida a servizio dei non vedenti.

Art. 34-Obbligo raccolta escrementi

1. I detentori di animali da compagnia, devono provvedere all'asporto delle deiezioni dei propri cani nelle aree pubbliche e di uso pubblico, in esercizi pubblici e uffici pubblici, in luoghi aperti al pubblico ivi compresi i giardini e i parchi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. Indipendentemente dalla deposizione o meno degli escrementi, i detentori e/o proprietari dei cani che si trovano su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, in esercizi pubblici e uffici pubblici, in luoghi aperti al pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di idonei strumenti (sacchetti compostabili, guanti, pinze e similari) per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti dagli animali in modo da ripristinare l'igiene del luogo. L'attrezzatura deve essere esibita su richiesta di controllo da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno dei non vedenti e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere le feci.

Art. 35- Aree di sgambatura destinate ai cani

Nell'ambito del territorio comunale l'amministrazione può individuare aree a verde, identificate mediante appositi cartelli e delimitazioni, destinate alla sgambatura dei cani. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 36- Casi di esenzione

1. Le disposizioni del presente Titolo IV non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Parimenti le norme del presente titolo non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni.

TITOLO V – GATTI

Art. 37- Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà senza proprietario ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti di numero non inferiore a tre che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.
4. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano o no, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.

Art. 38 -Cura dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi sono tutelati dal Comune ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
2. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL.
3. Le colonie feline possono essere gestite da gattari/e ai quali deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
4. Il Comune provvede alla delimitazione di un’area all’interno dell’habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali

possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza ed essere trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.

5. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare le cose e gli oggetti impiegati.
6. Chi intende accudire una colonia felina deve comunicarlo al Comune ed alla ASL.
7. I/le gattari/e possono, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense per il prelievo di avanzi alimentari non portati in sala da pranzo e non consumati da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che possono essere successivamente istituite allo stesso scopo.
8. Coloro che accudiscono gatti liberi devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto, ed asportando ogni contenitore utilizzato.
9. Le colonie feline, così come definite all'articolo 38, sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
10. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale vengono censite dal Comune che può avvalersi delle associazioni e di singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato e comunicato alla ASL sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
11. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono salvo quanto previsto dall'art. 8 della LR 23/2000. Ulteriori ed eventuali trasferimenti possono essere effettuati dal Comune che può avvalersi della collaborazione di associazioni animaliste ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie e/o di pubblico interesse, previo nulla osta del Servizio Veterinario della ASL.

Art. 39- Sterilizzazione

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune e le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi e alla loro registrazione nell'anagrafe degli animali da compagnia, tramite microchip, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia felina, anche tramite le associazioni animaliste o i responsabili delle colonie feline.

2. I programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio possono essere finanziati dalla Regione ai sensi dell'art. 17 c. 3 della LR 23/2000.
3. Per quanto riguarda i gatti di proprietà, al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso gli stessi vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione, così come previsto dall'art. 8, comma 8, della L.R. n. 23/2000.

Art. 40- Detenzione dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di segregare i gatti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione in trasportino e/o contenitori di vario genere, fatta eccezione nei casi di trasporto e di ricovero per cure, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione.

TITOLO VI - ANIMALI DA CORTILE

Art. 41- Detenzione di animali avicunicoli

Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di animali avicoli e altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere comunicato alla A.S.L. competente.

La detenzione di animali avicunicoli è consentita, in modo compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche, psicologiche ed etologiche della specie, quando sono rispettate le seguenti disposizioni:

- a) il deposito deve essere tenuto in buono stato di opere, di sicurezza e di igiene, evitando la dispersione di odore, liquame, rumore e comunque non deve arrecare molestia al vicinato. La struttura dovrà essere di materiale idoneo che consenta adeguata pulizia ed avere dimensioni adeguate al numero degli animali.
- b) I rifiuti solidi e liquidi (escrementi, liquami, residui alimentari) dovranno essere utilizzati o smaltiti nella maniera più adeguata e comunque secondo le disposizioni delle vigenti leggi e secondo il Regolamento Edilizio Comunale. In ogni caso i depositi dovranno essere lavati e disinfettati ogni 15 giorni

Nel caso di infestazione di insetti volanti, striscianti o di topi è obbligatoria la disinfestazione e derattizzazione con mezzi e sostanze idonee.

TITOLO VII - VOLATILI

Art. 42- Detenzione dei volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie da compagnia, debbono essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, la stessa non può essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia debbono essere sempre riforniti.
3. Negli appartamenti è vietato detenere più di 6 esemplari.
4. Il proprietario deve adottare tutte le misure e prescrizioni possibili per la salvaguardia del riposo e della quiete delle persone.
5. È vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne, salvo che per motivi sanitari, nei quali casi l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione.
6. È vietato:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - c) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza il nido o rifugio e avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio;
 - d) esporre volatili selvatici.

Art. 43- Dimensione delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche, le gabbie dove sono tenuti i volatili ornamentali devono avere dimensioni sufficienti.
2. Le dimensioni delle gabbie devono essere le seguenti:
 - a) Per le specie/razze leggere, fino a 15 cm, la gabbia deve avere almeno le seguenti misure minime: cm 55x28x32 cm di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati due esemplari riproduttori e la prole fino allo svezzamento. La gabbia delle suindicate dimensioni può ospitare fino a 4 volatili per la detenzione ordinaria. Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere con 4 posatoi di cm 120x42x40 cm di altezza sino al numero massimo di 16 esemplari.

b) per le specie/razze pesanti, oltre i 15 cm, orientativamente, sono adeguate strutture dell'ordine di grandezza del metro. Nella stessa gabbia possono essere ospitati due esemplari riproduttori e la prole fino allo svezzamento. La gabbia delle suindicate dimensioni può ospitare fino a 4 volatili per la detenzione ordinaria. Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere con 4 posatoi di cm 120x42x40 cm di altezza sino al numero massimo di 12 esemplari.

c) Sia nelle gabbie per razze leggere che per razze pesanti i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

3. Durante manifestazioni, fiere e esposizioni sono consentite gabbie di misura inferiore nel rispetto del benessere dell'animale e di quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento e dalla normativa vigente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai volatili allevati per la produzione di alimenti, per i quali valgono le norme specifiche.

6. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 44- Contenimento numerico delle popolazioni dei piccioni e dei gabbiani

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di piccioni, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai piccioni allo stato libero. E' fatta salva la possibilità di somministrare cibo in apposite aree attrezzate, specificatamente individuate dall'Amministrazione con idonea cartellonistica;

b) i proprietari degli stabili, in particolare quelli che sono muniti di portici e/o hanno facciate aggettanti su marciapiedi o strade, devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia, munendo le sporgenze di idonei dissuasori atti ad impedire l'appoggio dei colombe.

2. Salvo deroga determinata dall'Autorità sindacale o da Regione Liguria e previo parere ISPRA, le azioni di contenimento del numero dei piccioni in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti.

TITOLO - VIII ANIMALI ACQUATICI, ANFIBI E RETTILI

Art. 45- Dimensione e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario deve essere adeguato alle dimensioni e al numero dei soggetti ospitati.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

Art. 46 -Anfibi e rettili

1. Per gli animali palustri, il fondo del contenitore che li ospita deve essere dotato di settore con acqua e di un altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare a terra senza dover nuotare continuamente.
2. I terrari per animali non palustri devono comunque contenere acqua potabile sempre disponibile in contenitori accessibili agli animali in esso ospitati, ad eccezione di esemplari di rettili che richiedono un tasso di umidità relativa inferiore al 40%, per i quali l'acqua può essere messa a disposizione in maniera non continuativa.
3. All'interno dei contenitori deve essere garantita umidità relativa dal 50% al 90%, per quelli palustri o acquatici, anche mediante spruzzatori periodici.
4. La temperatura dell'aria dentro i contenitori deve essere compresa entro i 20° C e 30° C, secondo le specie: quelle palustri in prossimità del limite minimo, quelle desertiche più vicine al massimo; deve comunque essere garantita una variazione della temperatura in funzione del ritmo giorno-notte.
5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in larghezza, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione.
6. La lunghezza dei contenitori deve rispondere ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi e iguana 150% della lunghezza massima del corpo; tartarughe 400% della lunghezza massima del carapace,

7. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori: per le tartarughe a cm 60 x 40 di altezza x cm 25, per le altre specie cm 60 x 40 di altezza x cm 35. Per le teche dei serpenti sono previste le seguenti dimensioni:

Table J.3. Terrestrial snakes, e.g. *Thamnophis* spp: Minimum enclosure dimensions and space allowances

Body length¹⁾	Minimum floor area	Minimum area for each additional animal in group-holding (cm²)	Minimum enclosure height²⁾
(cm)	(cm²)		(cm)
= 30	300	150	10
31 - 40	400	200	12
41 - 50	600	300	15
51 - 75	1200	600	20
76 - 100	2500	1200	28

¹⁾ measured from snout to tail
²⁾ measured from the surface of the land division up to the inner part of the top of the terrarium; furthermore, the height of the enclosure should be adapted to the interior design including, e.g., shelves and large artificial branches

8. Per i serpenti è ammessa la presenza di non più di due esemplari di identica mole per contenitore, purché siano presenti appositi arredi del contenitore (sassi, tane posatoi ecc.) che consentano agli animali di ripararsi dall'aggressione dell'altro ospite e in ogni caso assicurino all'animale un nascondiglio.
9. Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diversa nello stesso contenitore.
10. Per i serpenti con abitudini acquatiche deve essere previsto un contenitore per l'acqua nel quale gli animali possano immergersi completamente.
11. Deve essere assicurato un ricambio frequente o filtraggio continuo dell'acqua dei settori destinati all'immersione degli animali, nonché l'allontanamento tempestivo delle deiezioni e delle lettiere sporche o esauste, da attuarsi con le cautele previste per i materiali a rischio biologico.
12. Deve essere garantita idonea illuminazione diurna assicurando un congruo rapporto di radiazione UV-B in grado di arrivare all'interno dei contenitori.
13. Nei locali che ospitano i contenitori deve essere assicurato un idoneo ricambio di aria secondo i parametri di igiene ambientale già in uso per altre specie animali.
14. Per gli animali che manifestano tendenza evidente all'ibernazione o letargo invernale o estivo, questa condizione deve essere garantita con opportune modificazioni del microclima dei terrari.
15. L'allevamento delle eventuali prede vive degli animali deve essere attuato secondo le norme di tutela del benessere previste per la specie di appartenenza.

16. Deve essere eseguita un'accurata ispezione quotidiana dei singoli contenitori, per rilevare situazioni di ipocinesia, modificazioni dell'aspetto esteriore, sintomi di malessere comunque espresso, anomalie dei materiali evacuati, nonché per rimuovere tempestivamente eventuali cadaveri.

TITOLO IX - EQUIDI

Art. 47 -Detenzione degli equidi

1. Gli equidi devono essere gestiti come previsto dalla normativa vigente e dal “Codice per la tutela e la gestione degli equidi” e “Carta etica per la tutela del cavallo” del Ministero della Salute anno 2010 e in particolare devono essere registrati nell'anagrafe nazionale, dotati di microchip e devono essere provvisti di passaporto equino.

2. Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, gli equidi devono essere custoditi in ricoveri di dimensione adeguata alla tipologia di equidi in conformità alle esigenze fisiologiche della specie, l'altezza non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente.

Il box deve inoltre consentire all'equide un contatto visivo, acustico e olfattivo con individui della stessa specie. Le misure minime sono le seguenti:

- cavalli 3,00 m x 3,00 m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)
- pony 2,80 m x 2,80 m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia)
- Per i box da parto e per le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3,00 m x 4,00 m.

I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro. Il ricovero deve trovarsi a non meno di 30 metri dall'abitazione più vicina, estranea alla proprietà.

3. È fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
4. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia). Inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta e comunque nel rispetto di un buon livello di benessere psicofisico.

6. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
7. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
8. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

TITOLO X - PICCOLA FAUNA

Art. 48 -Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con Legge 503/81), nella Direttiva Habitat 1992/43/CE (recepita con D.P.R. 357/97 e successive integrazioni) e nella legge 157/1992, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
 2. Sono tutelate le seguenti specie di piccola fauna, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale:
 - a) le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il mus musculus, il rattus rattus ed il rattus norvegicus);
 - d) i crostacei di specie autoctone e non;
 - e) le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
 2. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.
 3. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati.
 4. La tutela è estesa anche alle uova ed alle forme larvali delle specie animali elencate nei commi 2 e 3.

TITOLO XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 49- Detenzione animali esotici

1. La detenzione degli animali esotici, riferimento alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi della L.R. n. 25/1990 e s.m.i., la domanda deve essere corredata della certificazione circa la legittima provenienza degli animali anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e presentata entro venti giorni dall'inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. Per quanto concerne riguardo le disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica al D.Lgs. 05/08/2022 n.135.

TITOLO XII - FAUNA SELVATICA

Art. 50 -Fauna selvatica

1. Il Comune favorisce la presenza della fauna autoctona sedentaria e migratrice che occupi, anche temporaneamente, il territorio.
2. È vietato molestare, catturare, vendere o detenere a qualsiasi titolo animali selvatici, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, applicandosi la disciplina di cui al D.Lgs. 05/08/2022 n.135 ,Legge n. 157/92 e alla L.R. n. 29/1994 e s.m.i.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 all'articolo 21, 1° comma lett. o l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. Analogamente gli interventi di rifacimento di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi e, in caso di ritrovamento di nidi, con immediata comunicazione al Comune.

TITOLO XIII - CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 51- Detenzione dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.
2. È vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

Art. 52 -Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53- Tutela della biodiversità

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) l'Ufficio comunale preposto, nell'ambito dei principi statutari della Civica Amministrazione per lo sviluppo dell'assetto territoriale e per la protezione della fauna, promuove programmi intesi ad individuare le specie di animali presenti nell'ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in sinergia con altri Settori della Civica Amministrazione coinvolti nella pianificazione urbanistica, edilizia e manutentiva dell'assetto cittadino e/o con altre Pubbliche Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse ambientali.
2. Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali con una figura stilizzata la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti. Nel caso sia richiesto da specifiche caratteristiche di specie interessate all'attraversamento sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei e barriere anti attraversamento che evitino l'accesso degli animali sulla carreggiata, ove possibile.
3. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro

importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc.). Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc.). Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura.

4. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.
5. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chiroteri (pipistrelli), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve. È consentito, previo assenso del proprietario e acquisito il parere dell'Ente Provincia, il posizionamento di batbox negli spazi verdi pubblici e privati. Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza.

Art. 54 -Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, di ordinanze e di deliberazioni comunali, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689/1981.
3. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689/1981, come modificato dalla legge n. 125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista.
4. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono stabiliti i seguenti diversi importi del pagamento in misura ridotta:
 - a) per le violazioni di cui agli articoli 6 (ad eccezione del co. 2 lett. g)), 15, 16 17, 18, 22, 25, 27, 29, 30, 34, 35 , 39 , 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 si applica la sanzione amministrativa di € 200,00;
 - b) per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 24 comma 6, 28, 31, 32, 39 co. 3 e 44 si applica la sanzione amministrativa di € 100,00;
 - c) per le violazioni di cui agli articoli 6 co. 2 lett. g) si applica la sanzione amministrativa di € 50,00;

d) per le violazioni di cui agli artt. 7, 9, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale, in particolare gli artt. 544 Bis, 544 Ter, 727, 727 Bis, 733 Bis, 440, 638.

Art. 55 -Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli organi di polizia giudiziaria indicati dall'art. 57 del codice di procedura penale, nonché le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile che rivestono funzioni di polizia giudiziaria, le guardie giurate venatorie, le guardie giurate ittiche.
2. I predetti organi sono tenuti ad esercitare il controllo sul rispetto del presente regolamento anche a seguito di segnalazioni da parte di singoli cittadini.

Art. 56 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento si compone di n. 55 articoli.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 58, comma 8, dello Statuto Comunale.